

D. Lvo 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

(Suppl. Ordinario alla GU n. 227 del 28-09-2000)

(Estratto)

Art. 9

Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano a comune e alla provincia.
 2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
 3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della L. 8 luglio 1986, n. 348, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.
-